



CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

STATUTO DELLA SEZIONE

Approvato dal Consiglio Direttivo in data 15 febbraio 2017

Approvato dall'Assemblea dei Soci in data 31 marzo 2017

CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO
STATUTO DELLA SEZIONE

Approvato dall'assemblea dei Soci del 31/03/2017

<u>TITOLO I</u>	COSTITUZIONE	pag. 3
	Art. 1 - Denominazione e durata	
	Art. 2 - Natura	
	SCOPI E FUNZIONI	pag. 3
	Art. 3 - Scopi e funzioni	
<u>TITOLO II</u>	SOCI	pag. 3
	Art. 4 - Soci	
	Art. 5 - Ammissione	
	Art. 6 - Quota associativa	pag. 4
	Art. 7 - Durata, diritti e doveri	
	Art. 8 - Trasferimento ad altra Sezione e dimissioni	
	Art. 9 - Perdita della qualità di Socio	
	Art. 10 - Sanzioni disciplinari	
	Art. 11 - Ricorsi	
<u>TITOLO III</u>	SEZIONE	pag. 5
	Art. 12 - Organi della Sezione	
	ASSEMBLEA DEI SOCI	pag. 5
	Art. 13 - Assemblea	
	Art. 14 - Convocazione	
	Art. 15 - Partecipazione	
	Art. 16 - Presidente e Segretario dell'Assemblea	
	Art. 17 - Deliberazioni, designazioni ed elezioni	
	CONSIGLIO DIRETTIVO	pag. 6
	Art. 18 - Composizione e funzioni	
	Art. 19 - Durata e scioglimento	
	Art. 20 - Convocazione	
	Art. 21 - Modalità di convocazione	
	PRESIDENTE	pag. 7
	Art. 22 - Nomina e compiti del Presidente	
	TESORIERE E SEGRETARIO	pag. 7
	Art. 23 - Compiti del Tesoriere	
	Art. 24 - Compiti del Segretario	
	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	pag. 7
	Art. 25 - Composizione e durata	
<u>TITOLO IV</u>	CARICHE SOCIALI	pag. 8
	Art. 26 - Condizioni di eleggibilità	
	Art. 27 - Modalità di espressione del voto	
	Art. 28 - Gratuità delle cariche	
	Art. 29 - Procedura di sostituzione	
<u>TITOLO V</u>	COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE	pag. 8
	Art. 30 - Commissioni, Gruppi e Scuole	
<u>TITOLO VI</u>	SOTTOSEZIONI	pag. 8
	Art. 31 - Costituzione	
<u>TITOLO VII</u>	PATRIMONIO	pag. 9
	Art. 32 - Patrimonio	
<u>TITOLO VIII</u>	AMMINISTRAZIONE	pag. 9
	Art. 33 - Esercizio Sociale	
<u>TITOLO IX</u>	SEDE SOCIALE E PALESTRA PER L'ARRAMPICATA	pag. 9
	Art. 34 - Convenzione per l'utilizzo delle strutture	
	Art. 35 - Sede sociale	
	Art. 36 - Palestra artificiale per l'arrampicata	pag. 10
<u>TITOLO X</u>	CONTROVERSIE	pag. 10
	Art. 37 - Tentativo di conciliazione	
<u>TITOLO XI</u>	DISPOSIZIONI FINALI	pag. 10
	Art. 38 - Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano	

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 – Denominazione e durata

1. La Sezione del Club Alpino Italiano di San Vito al Tagliamento, già costituitasi il 15/04/1969 quale Sottosezione della Sezione CAI di Pordenone e in data 16/09/1975 divenuta Sezione autonoma, è denominata "CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di SAN VITO AL TAGLIAMENTO" con sigla "CAI - Sezione di San Vito al Tagliamento", struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti e ne adotta lo stemma.
2. Essa ha sede legale in San Vito al Tagliamento, è soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale.
3. Si rapporta al Raggruppamento Regionale del Club Alpino Italiano del Friuli Venezia Giulia ed ha durata illimitata.
4. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 – Natura

1. L'Associazione, che non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità. Uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

SCOPI E FUNZIONI

Art. 3 – Scopi, funzioni

1. L'Associazione ha per scopo di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la frequentazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, la tutela del loro ambiente naturale, particolarmente in quelle del territorio in cui si svolge l'attività Sociale.
2. Per conseguire tali scopi, provvede:
 - a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi;
 - b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri e delle opere alpine, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
 - c) alla diffusione della frequentazione della montagna mediante l'organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
 - d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
 - e) alla programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del CAI, competenti per materia, per la formazione di Soci dell'associazione come istruttori di alpinismo e scialpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);
 - f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;
 - g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
 - h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;
 - i) a pubblicare il "programma annuale delle attività sociali" del quale è editrice, nonché alla gestione e sviluppo del proprio sito web denominato www.caisanvito.it
 - j) a provvedere alla sede dell'associazione, ai servizi amministrativi, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.
3. E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

TITOLO II

SOCI

Art. 4 – Soci

1. Sono previste le seguenti categorie di Soci: benemeriti, ordinari, familiari e giovani. Non è ammessa alcuna altra categoria di Soci.
2. Partecipano alla attività sociali della Sezione, con gli stessi diritti dei Soci ordinari, i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali in regola con il versamento della quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.
3. Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

Art. 5 – Ammissione

1. Chi intende aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo. Se il richiedente è minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà.
Le nuove adesioni e i rinnovi sono ricevuti dalle sezioni fino al 31 ottobre di ogni anno sociale.

2. Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda ha facoltà di accettarla ovvero di respingerla, nei casi in cui il richiedente sia manifestamente responsabile di reati ai danni dell'ambiente o di atti di grave indegnità morale.
3. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Art. 6 – Quota associativa

1. Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione l'intera quota associativa annuale, qualsiasi sia il periodo dell'anno nel quale chiede il rinnovo del bollino o l'adesione al sodalizio. E' sempre esclusa la temporaneità della quota associativa. Essa comprende:
 - a) nel caso di 1° iscrizione; la quota di ammissione, il costo della tessera, del distintivo Sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale dei CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione;
 - b) la quota associativa annuale;
 - c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
 - d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.
2. Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.
3. Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi Sociali, né ricevere le pubblicazioni. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale. Il Consiglio Direttivo accerta la morosità, dandone comunicazione al Socio.
4. Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il Socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai Soci.
5. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 7 – Durata, diritti e doveri

1. La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto Sociale e non può avere durata temporanea.
2. Con l'adesione al Club Alpino Italiano il Socio assume l'impegno ad ottemperare alle norme dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, nonché allo Statuto ed ai regolamenti della Sezione di appartenenza.
3. Il socio in regola con il versamento della quota associativa annuale ha diritto:
 - a. se maggiorenne, a partecipare alle Assemblee della Sezione, con diritto di voto e diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo, nonché ad essere eletti alle cariche sociali o di assumere incarichi nel Club Alpino Italiano, secondo l'ordinamento della struttura centrale o delle strutture periferiche.
 - b. ad usufruire delle attrezzature e del materiale tecnico o di libri, guide e carte topografiche di cui la Sezione dispone, nel rispetto delle modalità prestabilite.
 - c. a ricevere, anche mediante mezzi informatici, notizie, informazioni e comunicazioni riguardanti le attività che la Sezione propone e organizza,
 - d. ad avere, in dipendenza alle indicazioni del Consiglio Direttivo, un ruolo attivo nell'organizzazione e nella gestione delle attività sociali.
4. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI se non da questa autorizzate. Non sono altresì ammesse iniziative o attività dei Soci in concorrenza o contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI.
5. Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

Art. 8 – Trasferimento ad altra sezione e dimissioni

1. Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione nazionale.
2. Il trasferimento da una Sezione ad un'altra deve essere comunicato immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il Socio intende iscriversi ed ha effetto dalla data di comunicazione.
3. Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota Sociale versata.

Art. 9 - Perdita della qualità di Socio

1. La qualità di Socio si perde: per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito iscrizione come Socio benemerito o per morte del Socio, per dimissioni, per morosità o per provvedimento disciplinare.

Art. 10 - Sanzioni disciplinari

1. Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informativi del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

Art. 11 - Ricorsi

1. In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Proviviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della

Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Proviviri del Club Alpino Italiano.

TITOLO III

SEZIONE

Art. 12 – Organi della Sezione

1. Sono organi della Sezione almeno i seguenti:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 13 – Assemblea

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci ordinari e familiari di età maggiore di anni diciotto, le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.
2. L'Assemblea:
 - a) adotta lo statuto ed il regolamento e delibera sulle modifiche da apportare;
 - b) approva i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
 - c) elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori dei conti ed i Delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto, escluso il voto per corrispondenza;
 - d) delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;
 - e) approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d'esercizio e la relazione del Presidente;
 - f) delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
 - g) delibera lo scioglimento della Sezione;
 - h) delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno il 15% dei Soci presenti, aventi diritto al voto.

Art. 14 – Convocazione

1. L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 31 marzo.
2. L'assemblea straordinaria può essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR, del Collegio dei revisori dei Conti della Sezione oppure da almeno il 15% dei Soci maggiorenni della Sezione.
3. I Soci aventi diritto dovranno essere convocati mediante comunicazione scritta e spedita, almeno venti giorni prima della data dell'adunanza, all'indirizzo mail da loro stessi fornitoci, o in mancanza di questo, al loro domicilio mediante spedizione postale.
Tale comunicazione dovrà anche essere affissa nella bacheca della sede sociale e potrà essere pubblicata in forma di avviso nel sito web della sezione o nel profilo della sezione aperto nei social network.

Art. 15 – Partecipazione

1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e familiari maggiorenni in regola con il pagamento della quota Sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea; i minori di età possono assistere all'Assemblea.
2. Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni Socio delegato può portare n. 1 (una) delega.
3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno della metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. E' escluso il voto per corrispondenza.

Art. 16 – Presidente e Segretario dell'Assemblea

1. L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori; spetta alla Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all'Assemblea.

Art. 17 – Deliberazioni, designazioni ed elezioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.
2. Le cariche Sociali sono elettive e a titolo gratuito. Per la designazione e per l'elezione alle cariche Sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica.
3. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione.
4. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica Sociale.

5. Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo.
6. La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.
7. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18 – Composizione e funzioni

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione, viene eletto dall'Assemblea dei Soci e si compone di numero nove membri, compreso il Presidente.
2. Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:
- a) convoca l'Assemblea dei Soci;
 - b) propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
 - c) redige, collaziona e riordina le modifiche allo statuto e al regolamento da proporre all'Assemblea dei Soci;
 - d) pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
 - e) adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
 - f) alla chiusura di ogni esercizio in collaborazione con il Tesoriere, cura la redazione del rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie ed avrà cura di esporlo nella bacheca della sezione almeno 15 giorni prima della seduta assembleare annuale;
 - g) redige, modifica e approva i regolamenti sezionali per le Commissioni, i Gruppi e le varie attività;
 - h) delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto;
 - i) delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
 - j) delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi Soci;
 - k) delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;
 - l) cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano e del presente Statuto sezionale;
 - m) proclama i Soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settantacinquennali;
 - n) amministra il patrimonio, anche per gli atti di straordinaria amministrazione;
 - o) delibera l'acquisto di apparecchiature, attrezzature e materiali necessari allo svolgimento ed alla gestione delle attività sezionali e sociali, nonché l'alienazione di quelli obsoleti;
 - p) provvede alla custodia, alle modalità di utilizzo ed al controllo dell'integrità delle attrezzature e dei materiali in dotazione alla sezione e redige annualmente un inventario dei medesimi.
3. Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente; nomina inoltre il Tesoriere ed il Segretario, che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto.
4. Ogni deliberazione del Consiglio Direttivo è presa a maggioranza e in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 19 - Durata e scioglimento

1. Gli eletti durano in carica due anni e sono rieleggibili.
2. Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n. tre riunioni consecutive.
3. Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito.
4. Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l'assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.
5. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 20 - Convocazione

1. Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Art. 21 – Modalità di convocazione

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci (vice Presidente o consigliere anziano), o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri, con frequenza mensile per almeno dieci convocazioni annuali, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della seduta, ed inviato almeno dieci giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.
2. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI. Inoltre è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
3. All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi un membro del Consiglio Direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso

componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

4. I verbali delle sedute sono redatti dal segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. Essi devono essere conservati in apposito archivio.

5. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede Sociale, previa richiesta al Presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci, dei singoli atti consultati.

PRESIDENTE

Art. 22 - Nomina e compiti del Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e non può ricoprire la carica per più di due mandati elettorali consecutivi.

2. Il candidato alla carica di Presidente della Sezione, al momento della elezione, deve aver maturato almeno due anni di esperienza nel Consiglio Direttivo della medesima o esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o comunque avere anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a tre anni sociali completi.

3. Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del consiglio direttivo; ha la firma Sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- a) sottoscrive la convocazione dell'assemblea dei Soci;
- b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- c) presenta all'assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
- d) pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile;
- f) esercita il controllo sui dati economico-finanziari e firma i relativi atti e/o documenti. Firma i mandati di pagamento unitamente al Tesoriere.

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 23 – Compiti del Tesoriere

1. Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione mediante deposito in CC Bancario o Postale; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

2. In collaborazione con il Consiglio Direttivo redige i bilanci e predispone la relazione finanziaria annuale corredata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della sezione da presentare all'Assemblea ordinaria dei Soci.

3. Controlla e contabilizza le entrate e le uscite della Sezione, predispone i pagamenti e le liquidazioni, mantiene un controllo costante sulle disponibilità di cassa e sullo stato economico e ad ogni occasione informa il Presidente e il Consiglio Direttivo.

Art. 24 –Compiti del Segretario

1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

2. Su indicazione del Presidente invia le comunicazioni di convocazione per le Assemblee dei Soci e le riunioni del Consiglio Direttivo.

3. D'intesa con il Presidente mantiene i collegamenti con la sede centrale e le altre strutture periferiche.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 25 – Composizione e durata

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. E' costituito da almeno tre componenti, Soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica due anni e sono rieleggibili.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio: i componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci.

3. E' compito dei Revisori dei conti:

- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio di previsione della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei Soci;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della sottosezione e può effettuare controlli ed ispezioni, anche individualmente, in ogni momento della gestione di ogni esercizio;
- la convocazione dell'assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

TITOLO IV

CARICHE SOCIALI

Art. 26 – Condizioni di eleggibilità

1. La designazione dei candidati per l'elezione alle cariche sociali e l'affidamento di incarichi ai Soci sono effettuati assumendo come unici criteri di selezione l'idoneità e la disponibilità a operare con prestazioni personali, volontarie e gratuite, svolte a favore del Club Alpino Italiano, dei suoi soci e di terzi.

2. Sono eleggibili alle cariche Sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti:

- siano iscritti all'associazione da almeno due anni;
- non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo;
- siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio Sociale;
- siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

Art. 27 – Modalità di espressione del voto

1. Le elezioni sono effettuate con voto libero e segreto; libero in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. E' escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

Art. 28 – Gratuità delle cariche

1. La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al Socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico, nonché per almeno tre anni dopo la loro conclusione.

2. Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con la struttura centrale o quelle periferiche.

Art. 29 – Procedura di sostituzione

1. Ogni carica elettiva venuta a mancare per qualsiasi motivo sarà sostituita dal primo dei non eletti che subentrerà con la stessa anzianità del sostituito.

2. La sostituzione di una carica elettiva è compito del Segretario che comunicherà, al primo dei non eletti nell'ultima Assemblea elettiva, la vacanza della carica e chiederà entro il termine di giorni dieci la conferma per l'accettazione della medesima. In caso di diniego procederà a discesa nell'elenco.

TITOLO V

COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art. 30 – Commissioni, Gruppi e Scuole

1. Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

2. Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico- organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTC/OTP di riferimento.

Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso. E' vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

TITOLO VI

SOTTOSEZIONI

Art. 31 – Costituzione

1. Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni.

2. La sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'assemblea dei delegati del CAI. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione.

3. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale. Essa ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

TITOLO VII

PATRIMONIO

Art. 32 – Patrimonio

1. Il patrimonio Sociale è costituito da beni mobili ed immobili; da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio; da qualsiasi altra somma che venga erogata da enti o privati.
2. Le entrate Sociali sono costituite: dalle quote associative annuali, dalle quote versate per l'utilizzo della palestra di arrampicata, da attività o servizi offerti a soci e non soci, comunque correlati alle attività della sezione (es. corsi di ginnastica presciistica, dai canoni dei rifugi ed altri introiti sui beni Sociali; dai contributi di Soci benemeriti ed enti pubblici; da altre donazioni, proventi o lasciti.
3. I fondi liquidi che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla Sezione stessa.
4. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio Sociale. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. E' vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi o riserve.

TITOLO VIII

AMMINISTRAZIONE

Art. 33 – Esercizio Sociale

1. Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo, in concorso con il Tesoriere, redige il bilancio consuntivo che deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Sezione e dal quale devono espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Tale bilancio deve essere reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale almeno quindici giorni antecedenti la seduta assembleare dei Soci.
4. Esso, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.
5. In caso di scioglimento della Sezione, che comporta il contemporaneo scioglimento delle sottosezioni, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione da farsi sotto il controllo del Collegio nazionale dei revisori dei conti del Club Alpino Italiano, sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal Comitato Direttivo Regionale competente, in quanto associazione con finalità analoghe; dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Gruppo Regionale interessato.
6. In caso di scioglimento di una sottosezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, da farsi sotto il controllo del Collegio regionale o interregionale dei revisori dei conti competente per territorio, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione, in quanto associazione con finalità analoghe. I Soci della sottosezione mantengono la loro iscrizione alla Sezione.

TITOLO IX

SEDE SOCIALE E PALESTRA ARTIFICIALE PER L'ARRAMPICATA

Art. 34 – Convenzione per l'utilizzo delle strutture

1. Le costruzioni che costituiscono la sede sociale e la palestra artificiale per l'arrampicata, site in San Vito al Tagliamento, in Via dello Sport, 1, sono state realizzate per volontà della Sezione, grazie a fondi propri, contributi pubblici e privati ed il lavoro del volontariato dei propri Soci;
2. Esse sono di proprietà del Comune di San Vito al Tagliamento poiché edificate su terreno, chiesto ed ottenuto dalla nostra Sezione, in comodato d'uso gratuito con atto del 24/02/1989, appositamente per la loro costruzione.
3. Per la gestione e l'utilizzo di tali strutture, in data 29 giugno 2010 è stata stipulata una convenzione con l'Amministrazione Comunale, che le concede in comodato d'uso gratuito alla Sezione per un periodo di anni trenta, rinnovabile per ulteriori periodi.

Art. 35 – Sede sociale

1. La sede sociale della Sezione è sita in San Vito al Tagliamento, in Via dello Sport, 1.
2. Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali, sia ordinarie che straordinarie, alle quali essi sono sempre riservati con assoluta priorità. Possono essere occasionalmente utilizzati da terzi (gruppi o associazioni), per incontri con finalità didattiche, formative o culturali, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo o, nei casi di urgenza, del Presidente. In ogni circostanza deve sempre farvi capo il coinvolgimento e la partecipazione di un socio della sezione che si assumerà la responsabilità che quanto avviene sia pertinente al presente regolamento e rispettoso dei locali e di quanto in essi contenuto. Il Presidente può, in casi eccezionali, autorizzarne l'utilizzo per altri scopi e finalità che non potranno essere in contrasto con quanto stabilito all'art. 3 del presente statuto. Nessuna deroga può consentire il loro utilizzo per scopi privati, anche qualora dovesse coinvolgere uno o più soci della sezione.

Art. 36 - Palestra per l'arrampicata

1. L'utilizzo della palestra artificiale per l'arrampicata è finalizzato esclusivamente all'apprendimento e al perfezionamento delle tecniche dell'arrampicata alpinistica e sportiva, nel rispetto dell'apposito regolamento adottato dal Consiglio Direttivo e delle modalità di accesso ivi stabilite.
2. Possono accedervi, previa autorizzazione, singole persone, scuole di alpinismo e arrampicata, gruppi, organizzazioni o associazioni, purché con idoneo equipaggiamento ed autonomamente organizzati.

TITOLO X

CONTROVERSIE

Art. 37 – Tentativo di conciliazione

1. La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado.
2. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi periferici, relative alla vita Sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento Generale del CAI e dal regolamento disciplinare, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 – Rinvio alle norme del Club alpino italiano

1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.
2. Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.
3. Ogni modifica del presente statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei Soci della Sezione. Essa acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.
4. Il su esteso testo è stato approvato dalla Assemblea dei Soci della Sezione di San Vito al Tagliamento del Club Alpino Italiano nella seduta del giorno 25 marzo 2011.

Il Segretario della Sezione
Verardo Diego

Il Presidente della Sezione
Roberto De Piccoli